APINDUSTRIA confimiVICENZA
notiziario informativo dell'associazione piccole e medie industrie di vicenza
news
Gennaio 2019

sommario

SCADENZE 3
SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 3
FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ 10
ROTTAMAZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI E SOSTITUZIONE CON VEICOLI COMMERCIALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE 10
FORMAZIONE 11
7 FEBBRAIO 2019 - L'AUMENTO DELLA PRESSIONE COMMERCIALE SUL MERCATO ITALIANO ED ESTERO DA PARTE DELLA PMI: UNA SFIDA POSSIBILE? 11
A PARTIRE DAL 16 FEBBRAIO 2019 (4 INCONTRI). CONOSCIAMO I NUMERI DELLA NOSTRA AZIENDA, PERCORSO PER CONOSCERE ED INTERPRETARE MEGLIO IL BILANCIO DELL'AZIENDA 13
BUSINESS DRESS ETIQUETTE, COME L'ABITO FA L'IMPRENDITORE 14
SICUREZZA AMBIENTE 15
20 GENNAIO: ADEMPIMENTI CONAI IN SCADENZA 15
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO: DENUNCIA ENTRO IL 31 GENNAIO 15
20° ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE 15
F-GAS: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO 15
LEGGE DI BILANCIO 2019 – CONTRASTO LAVORO SOMMERSO 16
MODIFICHE REACH 16
ECOLABEL UE: AGGIORNAMENTO CRITERI LUBRIFICANTI E CARTA 17
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI GENNAIO- FEBBRAIO 2019 18
LAVORO 22
LEGGE DI BILANCIO: LAVORO E DINTORNI 22

FISCALE 27

TASSO LEGALE NUOVO AUMENTO DAL 01/01/2019 27

L'ERRATA INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO 28

E-FATTURA: IL BOLLO SI FA IN QUATTRO 31

FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA 34

ATTI DEL CONVEGNO FISCALE SU MANOVRA 2019 E NOVITA' FISCALI 34

ESTERO 35

TARIFFA DOGANALE 2019: AGGIORNAMENTO DELLE NOMENCLATURE COMBINATE (NC) 35

CALENDARIO 2019 PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT 36

GIORNI FESTIVI 2019 NEGLI STATI EFTA (ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA) 37

CALENDARIO FESTIVITÀ 2019 NEI PAESI UE 37

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO UE-GIAPPONE AL VIA DAL 1° FEBBRAIO 2019 37

EXPORT VERSO L'EGITTO: AMPLIATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI SOLO SE L'AZIENDA STRANIERA È REGISTRATA 43

ACCORDO UE-GIAPPONE: PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE 44

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI BENI PER I QUALI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE IN UE SONO SOSPESI 47

MODIFICATO IL REGOLAMENTO UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI AUTONOMI 48

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZE

SCADENZARIO FEBBRAIO 2019

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 1/2/19	D.A.I. Decorrenza del termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA 2019 in forma autonoma. La presentazione della medesima risulta necessaria al fine di poter utilizzare in compensazione il credito iva per eccedenze superiori a 5.000 euro annui, mediante F24, dal 10° giorno successivo alla presentazione. Per le compensazioni superiori a 5.000 euro, sulla dichiarazione, viene richiesta l'apposizione del visto di conformità.	Contribuenti Iva	Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato.	Presentazione esclusivamente in forma autonoma entro il termine ultimo di aprile.
lunedì 4/2/19	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente.	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contract center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/2017 Inps circ. n. 107/2017.
venerdì 15/2/19	CORRISPETTIVI TELEMATICI. Invio telematico dei corrispettivi giornalieri riferiti al mese precedente.	Aziende della grande distribuzione che optano per l'emissione dello scontrino non fiscale	Presentazione telematica diretta o tramite intermediario abilitato.	Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12/03/2009 e Legge 311/2004. Si segnala che la disciplina in questione non è stata prorogata oltre 31/12/2018. Salvo novità detti soggetti devono, quindi, rifiscalizzare i vecchi registratori se – entro il 31/12/2018 – non hanno optato per i nuovi registratori telematici a trasmissione giornaliera dei corrispettivi (Provv.Ae 28/10/2016).
venerdì 15/2/19	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 15/2/19	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di gennaio. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i 90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione ridotta del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8903 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1995 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEFf); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo. (RM. n.109/E del 22/5/2007 -- RM. n.368/E del 12/12/2007).
lunedì 18/2/19	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
lunedì 18/2/19	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
lunedì 18/2/19	INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE. Versamento, unica soluzione o prima rata, del premio INAIL relativo alla regolazione 2018 e alla rata 2019.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Accedendo al sito INAIL, nella sezione "Autoliquidazione" è possibile visualizzare e/o richiedere le relative basi di calcolo.
lunedì 18/2/19	INAIL - RIDUZIONE PRESUNTO. Termine per la comunicazione all'Inail del minor importo di retribuzioni su cui calcolare il saldo del premio.	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato		Procedura telematica accedendo alla sezione "Autoliquidazione-Riduzione del presunto" del sito Inail.
lunedì 18/2/19	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti mensili I.V.A.	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
lunedì 18/2/19	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo € 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo 6001. In caso di compensazione, il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 18/2/19	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d." trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
lunedì 18/2/19	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre.	Contribuenti IVA trimestrali "speciali"	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi.	Trattasi dei soggetti c.d." trimestrali speciali" di cui all'art. 74 c.4 del Dpr 633/72 (es. autotrasportatori, distributori di carburante, eccetera). Va decurtato l'eventuale acconto versato a dicembre.
lunedì 18/2/19	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR. Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto, calcolato sulla rivalutazione del fondo TFR.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codice-tributo: 1713.
lunedì 18/2/19	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
lunedì 18/2/19	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24.	Codici tributo: 1001 retribuzioni inclusi redditi assimilati (compresi collaboratori),1002 arretrati, 1012 Tfr, 1040 provvigioni e lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007) - dal 01/01/2017 sono stati soppressi codici tributo e confluiti in altri codici tributo (RM.13/E/2017).
lunedì 18/2/19	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24.	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
martedì 19/2/19	COMUNICAZIONE ENEA. Invio telematico della comunicazione telematica all'Enea per interventi edili e tecnologici a risparmio energetico con fine lavori/collaudo che ricade nel periodo 1/1-21/11/2018.	Soggetti interessati	Invio telematico previa iscrizione al portale dell'Enea http://ristrutturazione2018.enea.it	Per maggiori informazioni si rinvia al materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7102:nuova-comunicazione-all-enea-per-gli-interventi-edilizi-e-tecnologici-2018&catid=849&Itemid=300783
mercoledì 20/2/19	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di gennaio 2019.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
mercoledì 20/2/19	ENASARCO AGENTI. Versamento dei contributi dovuti all'Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre 2018.	Committenti di rapporti agenzia	Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario.	Per accedere alla funzione di compilazione della distinta e versamento via web, è obbligatoria la registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati.
mercoledì 20/2/19	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
lunedì 25/2/19	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di gennaio.	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. NB: Dal 1/1/2018 è soppresso l'obbligo di presentazione dell'elenco limitatamente agli acquisti di beni e di servizi per i soggetti trimestrali secondo le nuove soglie.
giovedì 28/2/19	CONAI. Termine di presentazione: ▪ della richiesta di rimborso per le esportazioni 2018 ▪ della richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2018 per il 2019).	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Dal 2015, il termine per la presentazione delle richieste sarà anticipato al mese di febbraio. Per le richieste presentate con ritardo contenuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine, il rimborso sarà riconosciuto per un importo pari al 75% di quello spettante. Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione tecnica dell'Associazione. Tel. 0444-232210.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 28/2/19	INAIL - RIDUZIONE TASSO. Termine di presentazione delle domande per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (OT24).	Datori di lavoro e committenti di lavoro parasubordinato	La domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi online del sito www.inail.it. Il facsimile del modello di domanda è disponibile nella sezione Modulistica dello stesso sito.	La riduzione è rivolta alle aziende e aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia.
giovedì 28/2/19	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di GENNAIO 2019.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
giovedì 28/2/19	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.2019. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti scaduti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
giovedì 28/2/19	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE SECONDO SEMESTRE 2018 - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute - DLgs. n. 127/2015.	Contribuenti I.V.A. (mensili e trimestrale) che hanno optato in alternativa allo spesometro	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito dell'associazione all'indirizzo www.apindustrai.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > comunicazioni e dichiarazioni > comunicazione spesometro 2017-2018

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 28/2/19	COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE/RICEVUTE ESTERE - ESTEROMETRO GENNAIO - Trasmissione telematica della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute da soggetti UE e/o soggetti EUE.	Contribuenti I.V.A.	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel).	L'obbligo non riguarda le operazioni documentate da bolletta doganale e le fatture elettroniche che sono transitate per il SdI.
giovedì 28/2/19	COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA. Trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi: ▪ Ottobre - Novembre - Dicembre per i soggetti mensili; ▪ al quarto trimestre per i soggetti trimestrali.	Contribuenti I.V.A. mensili e trimestrali	Telematicamente direttamente (tramite Fisconline o Entratel) o a mezzo intermediari abilitati (Entratel). Utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Provv. del 27/3/2017.	Per approfondimenti si rinvia al materiale disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > fiscale > contabilità ed Iva > comunicazione liquidazioni iva periodiche. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6119:comunicazione-liquidazioni-iva-periodiche-dal-2017&catid=198&Itemid=246
giovedì 28/2/19	REGIME REDDITUALE AGEVOLATO. Comunicazione telematica riservata agli imprenditori che adottano il regime forfettario, per usufruire della riduzione contributiva del 35% (in sostituzione dell'esonero dalla applicazione del minimale contributivo) prevista dall'art. 1 co. 111-113 della Legge n. 208/2015.	Imprenditori in regime fiscale forfettario	Con modalità telematica all'INPS.	L'agevolazione contributiva è condizionata alla presentazione di una comunicazione telematica, da trasmettere a pena di decadenza entro il mese di febbraio, per i soggetti che già svolgono un'attività. Entro lo stesso termine va comunicata l'eventuale revoca.
giovedì 28/2/19	RITENUTE REDDITI DA LAVORO. Termine per l'effettuazione del conguaglio fiscale di fine anno.	Datori di lavoro		
giovedì 28/2/19	COMUNICAZIONE TIPOGRAFIE. Invio telematico della comunicazione relativa alle forniture di documenti fiscali effettuata nell'anno precedente (rif. art.4 DPR 126/2003).	Tipografie e rivenditori di documenti fiscali	Invio telematico Entratel o Internet.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Pratiche telematiche > Tipografie e rivenditori di documenti fiscali
giovedì 28/2/19	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA. Presentazione della dichiarazione integrativa per modificare la scelta della destinazione del credito espressa nel mod. REDDITI 2018 / IRAP 2018 riferita all'anno di imposta 2017: da rimborso all'utilizzo del credito in compensazione.	Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato.	Ai sensi del comma 8-ter dell'art. 2 del DPR n. 322/98, introdotto dal DL. n. 70/2011, la modifica della destinazione del credito da rimborso a compensazione è possibile soltanto qualora il rimborso non sia già stato erogato, ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte IRES/IRPEF/IRAP.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - All'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

FINANZIAMENTI E OPPORTUNITÀ

ROTTAMAZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI E SOSTITUZIONE CON VEICOLI COMMERCIALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE

La Regione del Veneto ha approvato un **bando** (https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Download.aspx?name=1419_AllegatoA_379099.pdf&type=9&storico=False) concessione di contributi, per l'annualità 2018/2019, per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano".

Possono presentare domanda i seguenti beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal bando:
• le imprese classificate come micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Veneto
• le imprese proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 da destinare alla rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
- euro 0 diesel
- euro 1 diesel
- euro 2 diesel
- euro 3 diesel

Gli investimenti ammissibili riguarderanno la sostituzione del veicolo rottamato, avente le caratteristiche stabile dal bando, con un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 – N2:
- elettrico puro
- Ibrido (full hybrid o hybrid plus in)
- metano (mono e bifuel)
- GPL (mono e bifuel)
di classe ambientale euro 6 ad esclusione dei veicoli ad alimentazione "elettrico puro".

Il Bando si articolerà in due fasi:

• la prima prevede l'acquisto di mezzi entro il 31 dicembre 2018 e termine per la presentazione delle domande **entro l'11 novembre 2018**

• la seconda prevede l'acquisto di mezzi entro il 31 maggio 2019 e termine per la presentazione delle domande **entro il 28 febbraio 2019**

Per saperne di più: LINK alla pagina del Bando completo della Regione Veneto: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2942&fromPage=Ricerca&high=rottamazione

Assessore Assessore all'ambiente e protezione civile

Riferimento uffici Regione Veneto
Direzione Ambiente
tel : 041279 2442
fax: 041 2792422
email: atmosfera@regione.veneto.it

FONTE: http://www.regione.veneto.it/web/guest/dettaglio-banner?_spp_detailId=3245645

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

FORMAZIONE

7 FEBBRAIO 2019 - L'AUMENTO DELLA PRESSIONE COMMERCIALE SUL MERCATO ITALIANO ED ESTERO DA PARTE DELLA PMI: UNA SFIDA POSSIBILE?

Le piccole e medie imprese Italiane, sono spesso imprese nelle quali il titolare e le principali funzioni interne, sono persone molto esperte di produzione; questo ha comportato il primato delle aziende Italiane in molti settori, proprio grazie alla qualità ed innovazione della produzione realizzata.

Il mercato in cui le piccole e medie imprese vendono è cambiato negli anni; una concorrenza sempre più agguerrita da parte di aziende nazionali ed estere, impongono all'impresa la riflessione sul fatto che le vendite dipendano, di base, dalla qualità della produzione, ma anche da un rinnovato e più aggressivo approccio commerciale, che non sempre è parte della modalità di lavoro delle nostre piccole e medie imprese.

Questo seminario, vuole fornire alla piccola e media impresa, soluzioni pratiche per riorganizzare, gestire e controllare un'attività di sviluppo commerciale sul mercato nazionale e/o estero, che sia adeguata al mercato di oggi, dove il cliente va conquistato con determinazione e decisione.

Destinatari
Imprenditori, responsabili commerciali, area manager, analisti di mercato.

Programma
La valutazione dell'attuale impostazione delle azioni commerciali svolte, rispetto al proprio settore e mercato di riferimento

La **prima parte** di questo seminario, ha la finalità di far comprendere il concetto di "copertura commerciale efficiente" , rispetto alla propria dimensione aziendale e come comprendere se esistano aspetti pratici della gestione commerciale attuale della propria impresa, che possano essere migliorati.

- I criteri di valutazione per definire la corretta estensione ed intensità della propria copertura commerciale e le possibili azioni di correzione
- I criteri di valutazione sulla adeguata composizione del proprio portafoglio clienti/committenti e le possibili azioni di correzione
- I criteri di valutazione sul livello di efficienza ed efficacia commerciale degli attuali canali ed intermediari commerciali impiegati e le possibili azioni di correzione
- I criteri di valutazione sul livello di efficienza ed efficacia commerciale delle attuali modalità di acquisizione dei committenti

La definizione di quali strumenti e modalità commerciali impiegare per incrementare la copertura commerciale sul mercato

La **seconda parte** di questo seminario, ha la finalità di spiegare come organizzare in termini pratici, un programma di azioni ed un metodo di controllo delle stesse, che possano essere adeguate ad incrementare la presenza commerciale dell'azienda, sul mercato italiano e/o estero.

- Un approccio pratico e semplificato alla definizione di un budget di vendita
- La valutazione del processo di vendita impiegato e la definizione delle azioni di miglioramento
- Come organizzare praticamente delle azioni di miglioramento delle vendite e come controllarle

Le priorità concrete nel potenziamento e gestione dell'attività commerciale sul mercato Italiano

La **terza parte** di questo seminario, prevede la definizione e discussione di un breve elenco di attività pratiche che possono essere programmate nel corso di 12 mesi, per incrementare la pressione commerciale dell'impresa sul mercato italiano

- Piano commerciale e organizzazione di azioni sulle specifiche aree commerciali rilevanti
- La gestione pratica corretta dei venditori interni

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

• La gestione pratica corretta dei venditori esterni
• Organizzare in pratica una rete commerciale efficiente

Le priorità concrete nel potenziamento e gestione dell'attività commerciale sul mercato estero

La **quarta parte** di questo seminario, prevede la definizione e discussione di un breve elenco di attività pratiche che possono essere programmate nel corso di 12 mesi, per incrementare la pressione commerciale dell'impresa sul mercato estero

- Definire in pratica i mercati in cui la produzione dell'impresa viene già esportata efficacemente dalle imprese italiane
- Scegliere il venditore corretto in base allo specifico mercato in cui si esporta
- Come trovare, selezionare e scegliere il venditore corretto
- Organizzare in pratica una rete commerciale efficiente

Relatore
Dott. Francesco D'Antonio – Studio D'Antonio professionisti nell'internazionalizzazione d'impresa

Dove: Apindustria Confimi Vicenza - Galleria F. Crispi 45
Quando: 7 febbraio 2019
Orario: dalle 14.00 alle 18.00

Quote di partecipazione:
Associati Apindustria: € 110,00 + IVA
Aziende non associate: € 165,00 + IVA

E' previsto uno sconto del 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Per aderire è sufficiente compilare la seguente Scheda di adesione (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/Adesione_pressione_commerciale.pdf) ed inviarla a l.lovison@apindustria.vi.it

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

A PARTIRE DAL 16 FEBBRAIO 2019 (4 INCONTRI). CONOSCIAMO I NUMERI DELLA NOSTRA AZIENDA, PERCORSO PER CONOSCERE ED INTERPRETARE MEGLIO IL BILANCIO DELL'AZIENDA

PRESENTAZIONE
Dietro al bilancio si nascondono le dinamiche e l'identità di una azienda: il corso insegna a conoscerlo e interpretarlo correttamente così da assicurarsi gli strumenti per decidere e proiettare il business nel futuro.

A CHI E' RIVOLTO
Imprenditori, Manager, amministrativi, professionisti e a coloro che desiderano conoscere ed interpretare meglio il Bilancio di un'azienda.

MODULO 1 - La lettura manageriale del bilancio - (nr 2 lezioni) - 16 febbraio e 2 marzo 2019
Cosa racconta un bilancio? L'obiettivo del modulo è imparare a leggere e riorganizzare i numeri di bilancio per poter comprendere ciò che rappresentano e le informazioni che si possono ottenere. A fine lezione è prevista una esercitazione pratica per consolidare quanto appreso
Si approfondiranno i concetti di: bilancio d'esercizio, riclassifica di Conto Economico a Costo del Venduto, a Margine di Contribuzione e a Valore Aggiunto, riclassifica dello Stato Patrimoniale finanziario e funzionale.

MODULO 2 - Dal bilancio al controllo di gestione - 9 marzo 2019
È possibile usare i numeri per prendere decisioni razionali? La lezione illustra come dalle informazioni disponibili in azienda, partendo dal bilancio, si possa arrivare ad analizzare l'andamento del business. Grazie a poche ma chiare informazioni si può monitorare il raggiungimento degli obiettivi strategici e prendere decisioni consapevoli.
Si approfondiranno i concetti di: sistema di controllo di gestione e contabilità analitica, costo del prodotto a Direct costing e Full costing, Margine di contribuzione e Mark-up, Break Even Point, sistema di reporting.

MODULO 3 – Il Budget - 13 aprile 2019
Il budget è uno strumento di controllo, una "bussola" per orientare la gestione aziendale. La lezione spiega cos'è e come costruire il budget sia economico che patrimoniale. Farlo bene significa tracciare una linea a cui tutta l'azienda può far riferimento per raggiungere gli obiettivi aziendali. A fine lezione è prevista una esercitazione pratica per consolidare quanto appreso.
Si approfondiranno i concetti di: processo di budgeting, master budget, budget operativi e budget patrimoniale.

DOCENTE
Roberto Matterazzo
Co-fondatore e partner di Sinedi Srl, società di consulenza direzionale nata a Padova, è specializzato in strategia e organizzazione aziendale, visual thinking , controllo di gestione e sistemi di misurazione delle performance. E' inoltre docente e membro della Faculty dell'MBA Imprenditori presso la Fondazione CUOA

DATE
16 febbraio - 2 marzo - 9 marzo - 13 aprile (dalle ore 9 alle 13)

DOVE
Apindustria Confimi Vicenza - Galleria F. Crispi 45

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Associati Apindustria: € 240,00 + IVA
Aziende non associate: € 320,00 + IVA

E' previsto uno sconto del 10% dal secondo partecipante in poi, appartenente ad una stessa azienda

Per aderire è sufficiente compilare la seguente Scheda di adesione (http://www.centroapiservizi.it/images/doc_lovison/M_For-02_Rev_08_Ed__11__2018_-_Scheda_di_adesione_ed.pdf) ed inviarla a info@apindustria.vi.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Organizzativa: Tel. 0444.232.230 e-mail: info@apindustria.vi.it

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

BUSINESS DRESS ETIQUETTE, COME L'ABITO FA L'IMPRENDITORE

6 FEBBRAIO 2019 – ORE 18.15
presso AUTOMATISMI BENINCA SpA - Via del Capitello 45 - Sandrigo (Vicenza)

Per quanto tutti cerchino di non dare giudizi basati sulle apparenze, **il modo in cui una persona si veste gioca ancora un ruolo cruciale nel successo aziendale.**

Nei luoghi di lavoro di oggi, dove il "casual Friday" si è esteso a tutta la settimana, è difficile capire le regole del business dress. Cercheremo di capire l'importanza **di alcune regole base sul dress etiquette.**

Seguirà, durante l'aperitivo, una dimostrazione di **galateo** con alcune indicazioni utili per vivere in maniera ancora più piacevole e rilassata questo genere di eventi.

Il corso e successivo aperitivo si svolgeranno presso:
AUTOMATISMI BENINCA SpA - Via del Capitello 45 - Sandrigo (Vicenza)

Relatrice: Tiziana Busato, esperta di cerimoniale internazionale e Business Etiquette.

Associati Apindustria: € 25,00
Aziende non associate: € 30,00

Iscrizioni: https://goo.gl/forms/AMXtmTWR8MLjk34l1

Info: tel. 0444.232210 - giovani@apindustria.vi.it

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

20 GENNAIO: ADEMPIMENTI CONAI IN SCADENZA

Il 20 gennaio è il termine entro il quale i produttori e gli importatori di imballaggi devono inoltrare le dichiarazioni dovute a Conai: relativamente al 2018 per i produttori/importatori che effettuano la dichiarazione con periodicità annuale; relativamente al IV trimestre del 2018 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale, relativamente a dicembre 2018 per chi presenta la dichiarazione con periodicità mensile. Le successive dichiarazioni andranno presentate entro il 20° giorno del mese successivo al periodo al quale si riferiscono.
Dal 1° gennaio sono inoltre operative le modifiche annunciate nei mesi precedenti relativamente alla "prima cessione" degli imballaggi vuoti, l'introduzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta poliaccoppiata e i seguenti adeguamenti dei contributi ambientali:

- Acciaio 3,00 €/t (valore precedente 8,00 €/t);
- Alluminio, a 15,00 €/t (valore precedente 35,00 €/t);
- Carta e cartone, a 20,00 €/t (valore precedente 10,00 €/t);
- Vetro 24,00 €/t (valore precedente 13,30 €/t);
- Plastica Fascia A 150 €/t (valore precedente 179,00 €/t), Fascia B1 208 €/t, Fascia B2 263 €/t (valore precedente 208,00 €/t), Fascia C 369 €/t (valore precedente 228,00 €/t).

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO: DENUNCIA ENTRO IL 31 GENNAIO

Si ricorda la scadenza del 31 gennaio, come ogni anno, per la denuncia di approvvigionamento idrico autonomo (ad es. da pozzo) per coloro i quali hanno scarichi industriali attivi in pubblica fognatura. Le modalità di comunicazione sono quelle previste dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.

20° ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE

Adottato, con il Decreto direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018, il ventesimo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche, delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII, ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 n. 81.
Si riporta di seguito il link all'elenco: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Esperti-qualificati/Documents/DD-89-Allegato-20esimo-Elenco-Soggetti-Abilitati.pdf

F-GAS: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO

In vigore dal 24 gennaio 2019 il Dpr 146/2018 Regolamento di esecuzione del Reg. 2014/517/Ue sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga e sostituisce il Dpr 43/2012.
Il decreto oltre ad individuare le autorità competenti, gli organismi di controllo, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione, disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate ed istituisce una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle apparecchiature, alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti gas serra in quantità superiori a 5 tonnellate di CO_2 equivalente.

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Alla Banca dati, gestita dalla Camera di Commercio competente, dovranno essere effettuate le comunicazioni, da parte delle imprese certificate o delle persone certificate, per attività di installazione, manutenzione e riparazione. Tali comunicazioni, che andranno a sostituire la comunicazione annuale all'Ispra, sono previste a partire dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto per le attività di installazione, a partire dal primo intervento a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto per interventi di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione.

LEGGE DI BILANCIO 2019 – CONTRASTO LAVORO SOMMERSO

La "Legge di Bilancio 2019", Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, "al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro":

- maggiorazione del 10% delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, sanzionate in via amministrativa o penale (la maggiorazione è raddoppiata se nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti);
- rafforzamento dell'attività di vigilanza mediante l'assunzione in tre anni da parte dell'Ispettorato del Lavoro di 990 unità di personale prevalentemente ispettivo;
- riduzione delle tariffe da versare all'Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 2019-2021 con conseguente riduzione delle risorse strutturali destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle risorse destinate allo sconto per prevenzione.
- introduzione nel Testo Unico Ambientale dell'articolo 226-quater relativo ai prodotti in plastica monouso prevedendo l'adozione da parte dei produttori su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023 l'adozione di modelli di raccolta differenziata, la produzione, l'impiego e l'avvio a compostaggio di stoviglie fabbricate con polimeri di origine vegetale, l'utilizzo di biopolimeri, la promozione della raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili, l'elaborazione di standard quantitativi.

MODIFICHE REACH

Il Reg. 1907/2006, "Reg. Reach" è stato recentemente modificato da due regolamenti della Commissione europea:

- Reg. 2018/1881/Ue, applicabile dal 1° gennaio 2020, che modifica gli allegati del regolamento 1907/2006/Ce, definendo l'obbligo di registrazione ed indicando le informazioni specifiche richieste per le nanoforme delle sostanze, che possono avere profili tossicologici e modelli di esposizione specifici
- Reg. 2018/2005/Ue che modifica il punto 51 dell'allegato XVII del Reg. Reach relativo alle restrizioni, prevedendo dal 7 luglio 2020 il divieto di immissione sul mercato in articoli, in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, di quattro flatati tossici per la riproduzione (bis(2-etilesil)ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP), diisobutilftalato (DIBP),.

Si segnala inoltre l'aggiornamento della "candidate list", lista delle sostanze particolarmente preoccupanti (SVHC) e candidate ad essere inserite nell'allegato XIV "Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione" di sei nuove sostanze dal 15/01/2019: 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (Cas 6807-17-6), Benzo[k]fluoranthene (Cas 207-08-9), Fluoranthene (Cas 206-44-0), Phenanthrene (Cas 85-01-8), Pyrene (Cas 129-00-0), 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (Cas15087-24-8).

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

ECOLABEL UE: AGGIORNAMENTO CRITERI LUBRIFICANTI E CARTA

Aggiornati con la decisione 8 novembre 2018, n. 2018/1702/Ue, che abroga la decisione 2011/318/Ce, i criteri Ecolabel per gli oli lubrificanti con l'obiettivo di promuovere "prodotti che hanno un impatto limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un lubrificante tradizionale disponibile sul mercato".
Con la decisione 2019/70/Ue sono stati inoltre aggiornati ed unificati i criteri per "carta per copia e carta grafica" e "carta da giornale" in un unico gruppo "carta grafica" ed aggiornati i criteri per i prodotti "tessuto carta e prodotti in tessuto carta", di conseguenza sono abrogate le decisioni 2009/568/Ce, 2011/333/Ue e 2012/448/Ue.
I nuovi criteri sono applicabili dal 3 dicembre 2018 e saranno validi fino al 31 dicembre 2024, per Ecolabel rilasciati sulla base delle precedenti decisioni il marchio potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2019. Per un periodo di due mesi per gli oli e fino al 31 dicembre 2019 per la carta grafica e per i prodotti in tessuto carta il marchio potrà essere ancora ottenuto sulla base dei criteri precedenti.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

CENTRO API SERVIZI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO 2019

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI (6 ORE)
D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, DELLA DURATA DI 6 ORE INDIRIZZATO A TUTTI I LAVORATORI E PER TUTTI I LIVELLI STABILITI DALL'ACCORDO STATO REGIONE *("RISCHIO BASSO: IMPIEGATI; RISCHIO ALTO: OPERARI E IMPIEGATI TECNICI")*

SEDE VICENZA **DATA:** 8 Febbraio 2019
ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

SEDE SCHIO **DATA:** 22 Marzo 2019
ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 85 + IVA per 1 partecipante; € 75 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI - MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 12 Febbraio 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30
SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D. M. 388/2003

GRUPPO B/C **DATA:** 15 Febbraio 2019 **DURATA:** 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

⚠ **AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE**

GRUPPO A

DATA: 15 Febbraio 2019 **DURATA:** 6 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO
www.centroapiservizi.it **PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello
PER ADESIONI: 🖷 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:
IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

CENTRO API SERVIZI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI FEBBRAIO E MARZO 2019

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – D. M. 10 MARZO 1998 -

MEDIO RISCHIO D'INCENDIO con esercitazione pratica

DATE: 18 e 25 Febbraio 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 190 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

BASSO RISCHIO D'INCENDIO con esercitazione pratica

DATA: 25 Febbraio 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 - **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: FUORI TENSIONE, IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE IN BT PER PES PAV – D. LGS. 81/2008 -

DATE: 21, 28 Febbraio, 6 e 13 Marzo 2019 **DURATA:** 16 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

Sulla base delle richieste pervenute, alcune lezioni potranno essere svolte presso la ns sede Apindustria Alto Vicentino – Via Lago D'Orta,1 – **Schio** oppure presso la ns sede di Apindustria Bassano in Viale Asiago 113 int. 8 Palazzo delle Professioni - **Bassano del Grappa**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 330 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI
PARTE GENERALE (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 26 Febbraio 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate quote su richiesta.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008 -

RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 5 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATA: 5 e 12 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

CENTRO API SERVIZI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI MARZO 2019

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D.M. 388/2003

GRUPPO B/C

DATE: 7, 14 e 26 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Da definire sulla base della provenienza delle aziende interessate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 210 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

GRUPPO A

DATE: 7, 14, 19 e 26 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Da definire sulla base della provenienza delle aziende interessate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 270 + IVA; Aziende non associate quota su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ORE) D.LGS. 81/2008
ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATE: 8 e 15 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Da definire sulla base della provenienza delle aziende interessate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 180 + IVA. Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI AZIENDE A RISCHIO ALTO (12 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATE: 11 – 18 e 25 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 170 + IVA per 1 partecipante; € 145 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI - MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ORE) D.LGS. 81/2008 – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DATA: 21 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 55 + IVA per 1 partecipante; € 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO
www.centroapiservizi.it **PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello
PER ADESIONI: 🖷 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

FORMAZIONE PERSONALIZZATA IN AZIENDA:

IL CENTRO API SERVIZI SRL E' DISPONIBILE A SVOLGERE LA FORMAZIONE IN AMBITO SICUREZZA ANCHE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE - PER INFORMAZIONI E-MAIL ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

CENTRO API SERVIZI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E AMBIENTE
GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI DI MARZO E APRILE 2019

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/2008 -

⚠ **RELATORI: ISPETTORI DEGLI SPISAL DELLA PROVINCIA DI VICENZA E LIBERI PROFESSIONISTI**

PER AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI

DATA: 27 Marzo 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

PER AZIENDE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI

DATA: 23 Marzo e 3 Aprile 2019 **ORARIO:** dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Apindustria Alto Vicentino – Via Lago d'Orta, 1 – **SCHIO**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 150 + IVA; Aziende non associate: quote su richiesta

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO – D. M. 388/2003

GRUPPO B/C **DATA:** 29 Marzo 2019 **DURATA:** 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

⚠ **AGGIORNAMENTO CON CADENZA TRIENNALE**

GRUPPO A

DATA: 29 Marzo 2019 **DURATA:** 6 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30

SEDE: Centro Api Servizi Srl – Galleria F. Crispi, 45 – **VICENZA**

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 125 + IVA; Aziende non associate quote su richiesta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: FUORI TENSIONE, IN PROSSIMITA' E SOTTO TENSIONE IN BT PER PES PAV – D. LGS. 81/2008 -

DATA: 10 Aprile 2019 **DURATA:** 4 ore

ORARIO: dalle 8.30 alle 12.30

SEDE: Da definire sulla base della provenienza delle aziende interessate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Aziende associate € 90 + IVA per 1 partecipante; € 75 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi. Aziende non associate: quote su richiesta.

IL PROGRAMMA DI OGNI SINGOLO CORSO E' DISPONIBILE NEL SITO
www.centroapiservizi.it **PER INFO:** ☎ 0444.232.244 – Roberta Fusciello
PER ADESIONI: 🖷 0444.960.835 - ✉ r.fusciello@apindustria.vi.it

LAVORO

LEGGE DI BILANCIO: LAVORO E DINTORNI

Notizia 20190114AP1

La Legge di Bilancio 2019 (**Legge 30 dicembre 2018, n. 145**), non porta grandi novità sui temi del lavoro e della previdenza; l'attuale maggioranza ha infatti scelto di posticipare le riforme più attese (Reddito di cittadinanza e Pensioni a quota 100) a successivi provvedimenti, limitandosi a stanziare in bilancio i fondi necessari. Riepiloghiamo in ordine sparso gli interventi più significativi, che non paiono rispondere ad un disegno unitario.

Bonus per le assunzioni al Sud

Con il comma 247 dell'art. 1, la legge di Bilancio 2019 stanzia 500 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare misure a favore dell'occupazione nelle regioni meridionali. Si tratta del cd. "Bonus Sud", già in vigore lo scorso anno.

Sono incentivate le **assunzioni a tempo indeterminato** di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni (ossia che al momento dell'assunzione non abbiano superato la soglia dei 34 anni e 364 giorni) oppure di età superiore alla condizione che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; le assunzioni incentivate sono quelle effettuate da datori di lavoro privati operanti in **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

Il beneficio consiste nell'**esonero della contribuzione previdenziale** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nei 12 mesi successivi all'assunzione, con il limite massimo di importo su base annua di 8.060 euro. Qualora l'assunzione avvenga a tempo parziale il beneficio subirà una riduzione "pro-quota". L'esonero in parola è quello individuato dall'art. 1-bis del Decreto-legge 87/2018, convertito in Legge 96/2018 (ancora peraltro in attesa del decreto ministeriale attuativo postulato nella norma).

La disposizione non è di immediata applicazione, perché manca una norma attuativa per dare compiuta disciplina alla materia; potrebbe trattarsi di un provvedimento dell'ANPAL che disponga la proroga del Decreto Direttoriale n. 2/2018 emesso l'anno scorso (come avvenuto per l'Incentivo NEET descritto di seguito). Sul piano amministrativo l'INPS non mancherà di dare le sue istruzioni.

Incentivo NEET

Giova in questo contesto menzionare, per quanto non contemplato nella Legge di Bilancio, che anche il cd. **"Incentivo NEET"** troverà applicazione per tutto il 2019. L'ANPAL, con il **Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018**, ha infatti disposto la **proroga per tutto l'anno 2019** dell'incentivo dedicato ai giovani privi di occupazione e fuori dai circuiti formativi, già previsto dal Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018. La dotazione finanziaria dell'Incentivo Occupazione NEET è incrementata di ulteriori 60 milioni di euro.

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei limiti delle disponibilità finanziarie (pari a 160 milioni) e dovrà essere fruito entro il 28 febbraio 2021, a pena di decadenza.

L'assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- apprendistato professionalizzante;

L'incentivo consiste nell'**esonero dalla contribuzione previdenziale** posta a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base annuale, riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dalle norme comunitarie sugli aiuti minori ("de minimis"), tranne il caso in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti.

Bonus eccellenze

Un'altra forma di incentivo all'occupazione, è quella prevista nei commi da 706 a 717, dell'art. 1, che ha preso immediatamente il nome di **"bonus eccellenze"**, essendo destinato a favorire la stabile occupazione di giovani che si siano distinti per bravura e risultati nel percorso di studi.

Beneficiari dell'incentivo sono i **datori di lavoro privati** (esclusi i datori di lavoro domestico), che assumono nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, con **contratto a tempo indeterminato** (anche part-time),

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

giovani con i requisiti di seguito illustrati; nello stesso periodo il beneficio è accordato anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine, purché i giovani siano in possesso dei requisiti richiesti alla data di trasformazione.

I giovani da assumere devono avere i seguenti **requisiti**:

a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110; la laurea dev'essere conseguita entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Al ricorrere delle condizioni menzionate, il datore di lavoro è **esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a suo carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un **periodo massimo di 12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione, nel **limite di 8.000 euro** per ogni assunzione effettuata, riproporzionabile per i contratti part-time; per espressa ammissione del Legislatore, l'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione (o alla trasformazione) di natura economica o contributiva previsti da norme nazionali o regionali.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero in commento, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel corso del 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.

L'esonero **non spetta** ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva.

Si procede alla **revoca del beneficio e al recupero di quanto già concesso** laddove nei 24 mesi successivi l'assunzione, il datore di lavoro proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la stessa qualifica.

Le modalità di fruizione verranno stabilite dall'INPS con apposita circolare. In ogni caso il beneficio in parola è fruito nel rispetto delle regole dell'Unione Europea in materia di "aiuti de minimis".

Congedo obbligatorio del padre

Il comma 278 dell'art. 1 dispone la proroga per il 2019 del congedo obbligatorio per il neo-padre lavoratore dipendente, previsto dall'art. 4, comma 24, lett. a), della legge n. 92/2012, elevandone la durata da 4 a **5 giorni**. Inoltre, si dispone anche per il 2019 che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere goduto, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

La disposizione conserva evidentemente la sua natura sperimentale e temporanea, ottenendo la proroga per un solo anno.

Congedo di maternità dopo il parto

Il comma 485 dell'art. 1, dispone che le lavoratrici gestanti possano valersi della **facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto**, ossia nei cinque mesi successivi alla nascita del figlio, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della madre e del nascituro. A questo scopo viene inserito un nuovo comma 1.1 all'art. 16 del Decreto legislativo n. 151/2001.

Questa nuova possibilità costituisce un'alternativa alla regola generale che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.

Ricordiamo che resta ferma la norma che vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Questi giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi precedenti e posteriori al parto superi il limite complessivo di cinque mesi.

Resta parimenti possibile, ai sensi dell'art. 20 del medesimo Decreto legislativo n. 151/2001, l'utilizzo flessibile del congedo di maternità, con astensione dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi. Anche in questo caso deve ricorrere il parere positivo congiunto del medico specialista del SSN e del medico competente.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Apprendistato di 1° livello

Con il comma 290 dell'art. 1, si dispone inopinatamente la **riduzione delle risorse per finanziare gli incentivi** previsti dall'art. 32 del D.Lgs 150/2015, legati all'assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (1° livello). La dotazione finanziaria scende infatti a **5 milioni di euro a partire dal 2019**, laddove la norma precedente stanziava 15,8 milioni di euro per il 2019 e 22 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Pare dunque che l'attuale Legislatore riponga poca fiducia nel cd. "sistema duale" di apprendistato, che prometteva di mutuare le migliori esperienze europee in tema di dialogo tra scuola e mondo del lavoro.

Ricordiamo che tali incentivi consistono:

a) nell'esonero dal contributo addizionale per l'indennità di disoccupazione Naspi in caso di licenziamento;

b) nella riduzione dell'aliquota contributiva ordinaria dal 10% al 5%;

c) nello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della Naspi, pari al 1,61%.

Lavoro agile (smart working)

Il comma 486 dell'art. 1, fa carico ai datori di lavoro pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (c.d. smart working), dell'obbligo di dare priorità alle richieste in tal senso avanzate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli disabili in situazione di gravità, che hanno quindi necessità di assistenza permanente.

Con questa specifica lo smart working si conferma come uno strumento principalmente votato a conciliare l'attività lavorativa e le esigenze di cura della famiglia.

Alternanza scuola-lavoro

Con i commi 784 e seguenti, il Legislatore interviene sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, anzitutto dando un nuovo nome all'istituto (come avviene spesso nella produzione legislativa della nuova maggioranza): d'ora in poi si parlerà dunque di **"percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**.

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, la norma ne riduce drasticamente il numero di ore minimo complessivo da svolgere. In particolare, già a decorrere dall'anno scolastico in corso, i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento avranno una durata complessiva:

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (secondo la previgente disciplina invece erano 400 ore);

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (in precedenza 400 ore);

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei (in precedenza 200 ore).

I nuovi limiti non sono immediatamente operativi, ma necessitano dell'intervento del Ministro dell'istruzione che dovrà adottare un proprio decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 al fine di definire le linee guida.

Rafforzamento dell'Ispettorato del Lavoro e aumento delle sanzioni

Con il comma 445 dell'art. 1, il Legislatore dispone un corposo rafforzamento, in termini di nuove assunzioni, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche, stabilendo nel contempo un sensibile aumento di talune sanzioni in materia di lavoro: le due cose sono strettamente legate, dato che quasi tutte le maggiorazioni sanzionatorie previste sono destinate ad incrementare il Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale impiegato.

Si prevede dunque l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato, mediante l'assunzione a tempo indeterminato di personale prevalentemente ispettivo per 300 unità nel 2019, 300 unità nel 2020 e 330 nel 2021, per un totale di **930 nuove risorse** nel triennio.

A livello centrale, viene altresì previsto il raddoppio del numero dei Dirigenti Generali che da due passano a quattro, mentre i Dirigenti di seconda fascia, non generali, (come i Direttori degli Ispettorati territoriali e di quelli interregionali) passano da 88 a 94. A questi ultimi si aggiungeranno ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, attinte da graduatorie già formate.

Ma il tema di interesse più generale non può che essere l'**aggravio dell'apparato sanzionatorio**, che procede in due tappe: sono previste infatti alcune tipologie di comportamenti elusivi ove gli incrementi sanzionatori scattano dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2019), con percentuali di adeguamento diverse; per altre violazioni invece, da individuare mediante un decreto del Ministro del Lavoro, l'incremento fissato al 20% scatterà una volta adottata tale norma secondaria.

A partire dal 1° gennaio 2019 vengono **aumentati del 20%**:

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

a) gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002, ossia la cd. "maxisanzione";

b) gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall'art. 18 del D. Lgs. 276/2003, riferiti alla somministrazione di manodopera irregolare o abusiva, agli appalti non genuini (ossia privi dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1) e ai distacchi illeciti di cui all'art. 30, del medesimo D.Lgs. 276/2003;

c) gli importi dovuti per le violazioni dell'art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, attinenti al "distacco transnazionale" nell'ambito dell'Unione Europea;

d) gli importi dovuti per le violazioni punite dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003, che disciplina taluni limiti agli orari di lavoro; in particolare sono aumentate le sanzioni previste per:

- il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro (48 ore medie);
- la mancata osservanza del risposo giornaliero (11 ore consecutive);
- la mancata osservanza del risposo settimanale (24 ore consecutive, anche come media su un periodo bisettimanale;
- il mancato godimento del periodo di ferie annuali (4 settimane).

Dal 1° gennaio 2019, **aumentano del 10%**:

- gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal Decreto legislativo n. 81/2008, ossia il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, senza alcuna eccezione.

L'aumento degli importi nella **misura del 20%** è infine previsto, come già accennato:

- per le violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuate con Decreto del Ministro del Lavoro. Non è naturalmente dato sapere su quali comportamenti elusivi punterà l'attenzione il Ministro; né è stabilita alcuna scadenza entro cui adottare il provvedimento in parola.

La norma prevede che le maggiorazioni sanzionatorie appena descritte sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato colpito da sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Revisione delle tariffe INAIL

I commi da 1121 a 1126 dell'art. 1, prevedono la revisione delle tariffe INAIL (con una **riduzione dei premi stimata intorno al 30%**) e delle relative conseguenze sull'autoliquidazione 2018/2019 (si veda al riguardo la tempestiva Circolare INAIL n. 1 dell'11 gennaio 2019). In particolare, si dispone:

- la copertura finanziaria per far fronte alle minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe INAIL (che entreranno in vigore dal 2019) prevista dal D.Lgs. 38/2000, art. 3 e dalla L. 147/2013, art. 1, comma 128;

- l'emanazione di un decreto ministeriale finalizzato a rimodulare le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione;

- il monitoraggio INAIL sull'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa per la sostenibilità delle nuove tariffe. In caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, l'INAIL propone tempestivamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive;

- il **differimento dei termini per l'autoliquidazione 2018/2019** al fine di consentire all'INAIL l'applicazione delle nuove tariffe, che riguardano la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Per questi assicurati non risulta più applicabile la riduzione del 15,24% disposta, per il 2019, dalla determina INAIL 356/2018, approvata con D.M. 22.10.2018, in quanto la riduzione risultava applicabile nelle more dell'aggiornamento delle tariffe. Si prevede dunque quanto segue:
  - il termine del 31 dicembre 2018 previsto per la comunicazione alle aziende delle basi di calcolo utili all'autoliquidazione (ex Mod. 20SM) è stato differito al 31 marzo 2019;
  - il termine del 16 febbraio per il pagamento dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore della navigazione (unica soluzione o prime due rate) e per la riduzione delle retribuzioni presunte 2019 è differito, per il 2019, al 16 maggio (rimangono fermi i termini delle restanti due rate: 20 agosto e 16 novembre);
  - i termini del 16 febbraio e del 16 maggio per il pagamento delle prime due rate di premio (in caso di pagamento rateizzato in 4 rate – art. 44, T.U.) sono unificati, per il 2019, al 16 maggio;
  - restano invece confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24 per cento (D.M. 22 ottobre 2018).

E' infine prevista l'abrogazione, con decorrenza 2019, del premio supplementare per silicosi e asbestosi; l'inapplicabilità, dal 2019, dello sconto edili dell'11,5% sui premi INAIL; la diminuzione del limite superiore del Tasso di tariffa applicabile, che passa dal 130 al 110 per mille.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Rimane confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Credito d'imposta per la Formazione 4.0

I commi da 78 a 81 dell'art. 1 dispongono la **proroga di un anno** dell'applicazione del credito d'imposta per la Formazione 4.0. Ricordiamo che la richiesta di prorogare tale misura era stata avanzata a gran voce da aziende e associazioni di categoria, soprattutto in virtù del fatto che, per il 2018, le disposizioni applicative erano giunte con un ritardo tale da renderne pressoché impossibile l'applicazione.

Anche per il 2019 dunque le imprese potranno beneficiare del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie innovative previste dal Piano nazionale industria 4.0 di cui ai commi da 46 a 55 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Viene però rimodulato il valore del credito d'imposta in senso inversamente proporzionale alla dimensione delle aziende, sia per ciò riguarda l'entità delle spese ammissibili, sia in tema di limite complessivo di intervento:

- 50% delle spese ammissibili sostenute dalle **piccole imprese** (nel limite massimo annuale di € 300.000 per ciascun beneficiario);
- 40% delle spese ammissibili sostenute dalle **medie imprese** (nel limite massimo € 300.000);
- 30% delle spese ammissibili sostenute dalle **grandi imprese** (nel limite massimo € 200.000).

Le definizioni di piccola e media impresa sono contenute nell'allegato 1 del Regolamento U.E. 2014/651: piccola impresa è quella che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; media impresa è quella che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Per l'applicazione della misura agevolativa resta fermo il riferimento al Decreto del MISE del 4 maggio 2018.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

FISCALE

TASSO LEGALE NUOVO AUMENTO DAL 01/01/2019

Notizia 20190104FZ01

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 12/12/2018 (G.U. 15/12/2018, n. 291) è stato aumentato il tasso di interesse legale dal 0,3% **al 0,8% anno**, con effetto dal 01/01/2019. Riportiamo a seguire una tavola riepilogativa dell'evoluzione storica del tasso in oggetto.

Dal	Fino al	Tasso	Riferimento
/	15/12/1990	5%	Art. 1284 C.c.
16/12/1990	31/12/1996	10%	L. 353/90
01/01/1997	31/12/1998	5%	L. 662/96
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D,M.10/12/1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M.11/12/2000
01/01/2002	31/12/2003	3%	D.M.11/12/2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M.01/12/2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M.12/12/2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 04/12/2009
01/01/2011	21/12/2011	1,5%	D.M. 07/12/2010
01/01/2012	31/12/2013	2,5%	D.M. 12/12/2011
01/01/2014	31/12/2014	1%	D.M. 12/12/2013
01/01/2015	31/12/2015	0,5%	D.M. 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,2%	D.M. 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,1%	D.M. 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,3%	D.M. 13/12/2017
01/01/2019	…	**0,8%**	D.M. 12/12/2018

La misura del tasso legale assume rilevanza in diversi ambiti. Fra i principali, elenchiamo:

1) ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs 472/97

Si precisa che per gli omessi versamenti del 2018 ravveduti oltre il 31/12/2018 dovrà essere applicato

- per i giorni compresi dalla scadenza omessa al 31/12/2018, il tasso del 0,3%;
- oltre tale data, fino alla data di effettivo versamento (nei termini), il tasso del 0,8%.

Per maggiori informazioni in materia di ravvedimento si rinvia al materiale già pubblicato sul notiziario e disponibile sul sito www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > approfondimenti > ravvedimento operoso.

2) rateazione altri istituti "deflattivi"

Il tasso legale è il tasso di riferimento nel caso **rateizzazione** delle **somme** dovute nell'ambito dei c.d. **istituti deflattivi** del contenzioso nei seguenti casi:

- acquiescenza all'accertamento, ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97;
- accertamento con adesione, ex art. 8, D.Lgs. n. 218/97[1];
- conciliazione giudiziale, ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92[2]

3) fisco locale

Con la Finanziaria 2007 (art. 1, co.165, L. n. 296/2006) è stato stabilito che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Come precisato dal DPF del MEF (nota 6494 del 20/04/2007): (i) il tasso legale rimane il parametro di riferimento per la determinazione del tasso di

[1] Cfr C.M. 28/E/2011; C.M 65/E/2001.
[2] Cfr art. 48-ter.

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

interesse con proprio regolamento; (ii) rappresenta, invece, il tasso applicabile nel caso in cui l'ente non intenda disciplinare la materia in esame[3].

4) calcolo delle somme aggiuntive per omesso/ritardato versamento contributi

L'articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l'ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo4, alla misura prevista per gli interessi legali. Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti. In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti (circolare INPS n. 124 del 28/12/2018).

5) determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio

La misura del tasso legale influisce anche nella determinazione del valore dell'usufrutto vitalizio, sulla base di prospetto da approvare con D.M. e pubblicare entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la variazione (art.3, co. 164, L. n. 662/96).

6) rapporti fra creditori e debitori

In mancanza di determinazione fra le parti, sia nel caso di interessi compensativi (su crediti liquidi ed esigibili) ai sensi dell'art.1282 del C.c., che di mora ai sensi dell'art.1224 C.c., vale la misura del tasso legale. Nel caso di determinazione fra le parti, si ricorda che la misura superiore a quella legale è valida solo se stabilita per iscritto.

Si ricorda inoltre che, **nel caso** di ritardati pagamenti nelle **transazioni commerciali** (contratti tra imprese e quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni), dal 07/11/2002, **non trova** applicazione la misura del saggio legale, bensì la disciplina di cui al D.Lgs 231/2002 che prevede, salvo diversa determinazione delle parti, tassi di mora di misura decisamente più elevati rispetto a quella legale (attualmente tasso di riferimento BCE più 8 punti)[5] [6].
Vedi www.apindustria.vi.it > servizi > fiscale > Indici/Tassi > Tasso ex D.Lgs 231/2002 (ritardati pagamenti commerciali)

L'ERRATA INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Notizia 20190104FZ02

Con la **risposta d'interpello n. 126 del 21/12/2018** l'AdE ha confermato che, se si vuole assegnare ulteriore plafond al fornitore, in presenza di operazioni già effettuate, non va presentata una dichiarazione d'intento integrativa ma una nuova dichiarazione. La presentazione dell'integrativa sostituisce (annullandolo) l'importo assegnato originariamente con rischio di "scoperchiare" le fatture emesse senza Iva dal fornitore. L'aspetto interessante riguarda la precisazione sulla non sanzionabilità del fornitore (se ha fatto bene i suoi "compitini") per l'errore commesso dal cliente. Quest'ultimo può invece ravvedere l'errore, considerato formale. La risposta conferma altresì che in fattura vanno gli estremi di tutte le d.i. che coprono l'operazione.

Il caso

Il caso affrontato nella risposta fornita dall'AdE riguarda un contribuente che, in presenza di operazioni già effettuate, ha inteso incrementare l'importo assegnato ai propri fornitori barrando **erroneamente** la casella "integrativa" (riportando il numero di protocollo di invio della dichiarazione d'intento in precedenza trasmessa).

Le conferme

La risposta dell'Agenzia conferma che:

[3] Si segnala, al riguardo, che con comma 173 lett. b) e 173, lett. f) e g), dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, sono state abrogate le disposizioni concernenti misura e modalità di computo degli interessi, originariamente fissati al 7% per Ici, imposta pubblicità, Tarsu e Tosap.

[4] Ossia: a) TUR + 5,5 punti, in ragione d'anno (max 40%), nel caso di mancato/ritardato pagamento rilevabile dalle denunce obbligatorie; b) 30% in ragione d'anno (max 60%) nel caso di evasione connessa a denunce omesse o non conformi al vero.

[5] La stessa misura è prevista per i contratti di subfornitura di cui alla L. 192/98, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore (art. 3, co. 3, L. 192/98).

[6] Per i prodotti agricoli e alimentari la maggiorazione base è, invece, di 12 punti (art. 62 del DL. 1/2012 come modificato dal D.L. 51/2015).

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

- presentando una dichiarazione d'intento integrativa con le (errate) modalità retro indicate il plafond originariamente assegnato al fornitore viene sostituito e non integrato (detta modalità – tanto nel caso di utilizzo di "casella 1"[7] che di "casella 2"[8] - può essere invece correttamente utilizzata solo se non sono state ancora effettuate operazioni);
- nel caso di operazioni già effettuate, per integrare l'importo del plafond assegnato al singolo fornitore per più operazioni (casella 2) va quindi presentata una nuova dichiarazione - senza barrare la casella "integrativa" - indicando l'importo ulteriore fino a concorrenza del quale intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza Iva (R.M. 120E/2016); è necessario che detta nuova dichiarazione venga presentata prima di effettuare l'operazione non interamente coperta dalla dichiarazione d'intento già presentata;
- la fattura relativa a detta operazione deve, in tal caso, richiamare gli **estremi di entrambe le dichiarazioni d'intento** (ovvero, sia la dichiarazione nella quale è indicato il plafond insufficiente a coprire l'imponibile dell'operazione che si vuole porre in essere sia quella che "integra" il medesimo plafond).

Gli effetti sul fornitore

In merito all'errore commesso dal cliente (l'esportatore abituale):

- l'effetto prodotto è stato quello di annullare le dichiarazioni d'intento originariamente presentate e, di conseguenza, l'importo del plafond nelle stesse indicato e già utilizzato per effettuare acquisti non imponibili ai fini IVA;
- l'AdE ha ritenuto, tuttavia, che in tale ipotesi, non possa configurarsi in capo al fornitore né la violazione sanzionata dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzione dal 100 al 200% per effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta in mancanza di dichiarazione d'intento) né quella sanzionata al successivo comma 4 (sempre dal 100 al 200% per effettuazione di operazioni senza addebito d'imposta oltre il limite del plafond disponibile) qualora: (i) le dichiarazioni d'intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti richiesti dalla legge; (ii) il fornitore, prima di emettere fatture senza addebito d'imposta, abbia verificato, in relazione ad ogni singola dichiarazione d'intento, l'inoltro delle stesse all'Agenzia delle entrate nonché i dati, anche relativi al plafond, nelle medesime contenute; (iii) il plafond sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

Le sanzioni per il cliente

L'AdE ha precisato che, al ricorrere dei suddetti presupposti, l'irregolare compilazione della dichiarazione d'intento integra una violazione di **carattere formale** sanzionata da € 250 a € 2.000 per le omesse incomplete o non veritiere comunicazioni (articolo 11, co.1/a, d.lgs 471/97).

Il ravvedimento operoso

Poiché il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni d'intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, l'AdE ha precisato che l'esportatore abituale può sanare **ciascuna violazione** commessa con il solo versamento della sanzione minima di **250 euro**, con la riduzione prevista dall'art. 13 del d.lgs n. 472/97 (riduzione ad 1/9 entro 90 gg; 1/8 entro la scadenza delle dichiarazione Iva; 1/7 di quella successiva, ecc), quando ne ricorrano le condizioni.

Sanatoria "irregolarità formali" per le violazioni commesse fino al 24/10/2018

Infine, l'AdE fa presente che anche per le irregolarità formali in analisi è possibile fruire della disciplina dell'articolo 9 del d.L.n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 17 dicembre 2018 concernente la definizione agevolata delle "Irregolarità formali". In sintesi, secondo detta disciplina, per le violazioni formali commesse fino al 24/10/2018 (e non già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della disposizione)[9], è possibile regolarizzare le stesse mediante il versamento di una **somma fissa di € 200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni. L'eventuale versamento andrà eseguito in due rate di pari importo entro il 31/5/2019 e il 2/3/2020. La regolarizzazione si perfeziona con la rimozione delle irregolarità o omissioni; nel caso dell'interpello in analisi l'AdE ha tuttavia già evidenziato che non è possibile modificare i singoli campi della dichiarazione d'intento originaria e pertanto la sanatoria dovrebbe perfezionarsi con il solo versamento della sanzione; le modalità attuative saranno ad ogni buon conto disciplinate con apposito provvedimento AdE di prossima emanazione.

[7] Casella "1", se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.
[8] Casella "2", se la dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.
[9] Dovrebbe trattarsi del 19/12/2018 ossia della data di entrata in vigore della legge n. 136 pubblicata sulla G.U. del 18/12/2018, considerato che l'articolo 9 è stato completamente riscritto in sede di conversione.

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Tavola 1 - Violazioni esportatore abituale

Violazione	Sanzione	Norma
Invio lettera d'intento in mancanza dei requisiti	Dal 100 al 200% dell'Iva non applicata	Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Splafonamento	Dal 100 al 200% dell'Iva non applicata	Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Mancata esportazione entro 6 mesi da consegna (plafond vincolato)	Dal 50 al 100% dell'Imposta; no sanzioni se regolarizzazione entro 30 giorni	Art. 7, c. 4, D.Lgs. 471/97
Errata integrazione dichiarazione d'intento (barrando frontespizio) in presenza di operazioni già effettuate	€ 250 -2.000	Interpello 126/2018 (sanzione generale violazioni comunicazioni art. 11, co.1/a, D.Lgs. 471/97)
Ricevimento fattura n.i. over plafond assegnato nella lettera d'intento	100% salvo autofattura denuncia e vers.Iva (cod 9399) entro 30 gg da reg. fatt.irregolare	Art. 6, c.8-9, D.Lgs. 471/97
Mancata numerazione, annotazione o conservazione della lettera d'intento	Da € 516 a 2.582	Art. 2, c. 2, DL 746/83

Tavola 2 - Violazioni fornitore

Violazione	Sanzione	Norma
Emissione fattura non imponibile senza lettera d'intento	Dal 100 al 200% dell'Iva non applicata	Art. 7, co. 3, D.Lgs. 471/97
Effettuazione cessioni o prestazioni art.8 co.1/c prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'AdE	Dal 100 al 200% dell'Iva non applicata	Art. 7, co. 4-bis, D.Lgs. 471/97

Per eventuali ulteriori approfondimenti in materia di plafond e dichiarazioni d'intento si rinvia al materiale presente sul sito dell'Associazione all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > Approfondimenti > Contabilità ed Iva > Comunicazione telematica delle dichiarazioni d'intento.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione delle aziende associate per gli eventuali chiarimenti necessari (0444-232210 –fiscale@apindustria.vi.it).

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

E-FATTURA: IL BOLLO SI FA IN QUATTRO

Notizia 20190115FZ01

Non lo si voleva né dire né pensare, giusto per non portare sfortuna, ma a poco è servito perché al fisco (anche se in extremis) non scappa nulla. È così che, con DM 28/12/2018 (GU n.5 del 7-1-2019), il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha riposizionato da una unica ed annuale (entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio) a ben quattro e trimestrali (entro il giorno 20 del mese successivo) le scadenze per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche senza Iva.

Premessa

Ricordiamo, innanzitutto, che, in regime di fatturazione elettronica, vanno dimenticate tutte le precedenti abitudini (marca contrassegno o autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata dalla DRE competente)[10]. Con l'entrata in vigore massiva della fatturazione elettronica ciò avrebbe determinato la conseguente massiccia riduzione dei flussi erariali da imposta di bollo durante l'anno; flussi che si sarebbero concentrati tutti nel 4° mese dell'anno successivo. Come vedremo con la modifica in analisi il ministero riposiziona invece detti flussi già in corsa d'anno per i primi 3 trimestri nonché a pochi giorni dalla chiusura dell'anno per il 4°. Altre **quattro scadenze**, quindi, **da segnare in agenda**.

L'intervento ministeriale

La modifica introdotta dal DM 28/12/2018 interviene direttamente sull'articolo 6 del D.M. 17/6/2014 (modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari) e, in particolare, sul comma 2.

Per espressa previsione la novità si applica "alle **fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019**" (sia verso la PA che nelsettore privato B2B e B2C). Ciò significa che per quelle (verso la PA oppure nel settore privato) emesse nel 2018 rimane fermo il versamento entro il 30/04/2019 tramite F24 (codice tributo 2501)[11].

Art. 6 D.M. 17/6/2014	
Ante modifica	Post modifica
1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.	1. invariato
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	2. Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento **dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito

[10] Tali modalità rimangono invece valide per i (pochi) casi in cui è ancora prevista la possibilità (minimi/forfetari, soggetti L.398, controparte non residente, ecc) o l'obbligo (per il 2019 i soggetti del settore sanitario obbligati ad inviare i dati al sistema Tessera Sanitaria) di fattura cartacea.

[11] R.M. 106/E/2014 e C.M. 16/E/2015.

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto. 3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.	dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto». 3. invariato

Le scadenze

Fermo restando l'assolvimento entro il 120° giorno dalla chiusura dell'anno per le fatture elettroniche emesse fino al 31/12/2018 nonché, anche successivamente, per il bollo sui registri e libri conservati in modo sostitutivo, le **scadenze per il bollo delle fatture elettroniche** emesse dal 2019 sono le seguenti.

Periodo		Scadenza (salvo slittamento per festività)
1° trimestre	➔	20 aprile
2° trimestre	➔	20 luglio
3° trimestre	➔	20 ottobre
4° trimestre	➔	20 gennaio

L'esposizione in fattura

L'assoggettamento del bollo va attuato mediante compilazione, in fattura XML, degli appositi cambi previsti dalle specifiche tecniche.

	2.1.1.6 <DatiBollo>		Blocco dati relativi al bollo	
	2.1.1.6.1 <BolloVirtuale>	xs:string	Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)	valore ammesso [**SI**]
	2.1.1.6.2 <ImportoBollo>	xs:decimal	Importo del bollo	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)

Si tratta, in sostanza, di indicare nel campo 2.1.1.6.1 il valore **"SI"** che (come da specifiche) ha un solo significato (non ve ne possono essere altri) ossia quello dell'assolvimento virtuale secondo le modalità del DM 17/6/2014. Sulla base di questo campo l'AdE effettuerà i conteggi che verranno poi messi a disposizione del contribuente per il versamento trimestrale. Oltre alla compilazione del successivo campo 2.1.1.6.2. con l'importo del bollo[12] si ritiene non sia pertanto necessario riportare altre "diciture" in fattura a differenza di quanto si legge, invece, in vari commenti di stampa. Fermo restando che nulla vieta l'aggiunta di ulteriori dettagli, la compilazione dei suddetti cambi già assolve, in altri termini, il dettato ministeriale secondo il quale "Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto".

Le nuove modalità di versamento

[12] Si evidenzia peraltro che la compilazione di detto importo non determina anche la somma dello stesso nel totale fattura da addebitare al cliente (salvo eventuali impostazioni personalizzate dei software di mercato). La rivalsa sul cliente non è infatti obbligatoria ma e frutto degli accordi fra le parti.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Sulla base delle fatture transitate per il Sistema di Interscambio (SdI) con compilati i suddetti campi l'Agenzia rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta nell'area riservata al contribuente. Per quanto riguarda le modalità di versamento il contribuente potrà scegliere fra:

- l'addebito diretto sul c/c bancario o postale;
- l'utilizzo del mod.F24 predisposto dalla stessa Agenzia.

Cosa non è cambiato

E' invariato l'importo dell'imposta (€ 2). Invariate anche le casistiche relative alle fatture da assoggettare a bollo qualora contenenti importi "non soggette ad IVA" di importo > € 77,47.

Principali casistiche		Bollo	
Tipo operazione	Norma	Importo	Riferimento
Imponibile (4-5-10-22%)	-	NO	Art. 6, Tabella B, D.P.R. 642/72
Imponibili con il reverse charge	Art. 17 co.6 e art. 74 cc. 7/8	NO	C.M. 37/06, Circ. Assonime 51/03
Imponibili con Iva assolta all'origine (monofasico)	Art. 74. co.1	NO	Art. 6, Tabella B, D.P.R. 642/72; R.M. 390206/90
Esenti	Art. 10	€ 2	Art. 13, Tariffa I, D.P.R. 642/72
Esportazioni	Art. 8, co.1, lett. a/b	NO	Art. 15, Tabella B, D.P.R. 642/72
Operazioni con dichiarazione d'intento esportatore abituale	Art. 8, co. 1, lett. c	€ 2	R.M. 415755/73 R.M. 411861/78
Operazioni assimilate alle esportazioni *	Art. 8-bis	€ 2	R.M. 415755/73 R.M. 311654/84
Cessioni intracomunitarie di beni	Art. 41 D.L. 331/93	NO	Art. 66 co. 5 D.L. 331/03
Servizi internazionali **	Art. 9	NO	R.M. 290586/78
Operazioni escluse	Art. 15	€ 2	-
Operazioni fuori campo	Artt. da 2 a 5 e da 7-bis a 7-septies (***)	€ 2	-
Contribuenti minimi o regime fiscale di vantaggio	L. 244/07 e D.L. 98/11	€ 2	C.M. 7/E/08 C.M. 17/E/12
Contribuenti in regime forfetario	L. 190/2014	€ 2	-

* fatta eccezione per le fatture e i simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo in quanto sono da ritenersi atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci
** purché tali servizi internazionali siano diretti esclusivamente al fine di realizzare l'esportazione di merci con esclusione, quindi, dei servizi relativi a beni in transito doganale, ai trasporti di persone ecc.
*** compresi servizi intracomunitari non territoriali ex art. 7-ter (Interpello DRE Piemonte 2013/57430 del 30/10/2013)

Si ricorda che i vari contributi pubblicati dall'Ufficio fiscale dell'Associazione in merito alle novità in materia di fatturazione, carburanti e subappalti sono raccolti e disponibili sul sito dell'Associazione al seguente indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione delle aziende associate per gli eventuali chiarimenti necessari (0444-232210; fiscale@apindustria.vi.it).

F.Z.

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

FAQ FATTURAZIONE ELETTRONICA

Pubblichiamo le FAQ (versione consolidata al 22/1/2019) con le risposte pubblicate dell'Agenzia delle Entrate sul proprio sito nonché le risposte fornite, sempre dall'AdE, in occasione della videoconferenza (15/01/2019) organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

Per i soggetti interessati dall'obbligo di certificazione attraverso ricevute fiscali/scontrini (commercianti e assimilati) segnaliamo in particolare la risposta n. 45 che individua soluzioni per emettere fattura elettronica (nel caso di richiesta del cliente) sfruttando termini "dilatati" sia in caso di ricorso (ove possibile) alla fatturazione "differita" che (negli altri casi) "immediata" (il caso – fra gli altri - formerà oggetto di analisi durante il convegno previsto in Associazione il 24/01/2018).

Si ricorda che i vari contributi pubblicati dall'Ufficio fiscale dell'Associazione in merito alle novità in materia di fatturazione, carburanti e subappalti sono raccolti e disponibili sul sito dell'Associazione al seguente indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > Fiscale > In evidenza.

- Risposte AdE ai quesiti del CNDCEC (15/01/2019)
- Risposte pubblicate sul sito AdE (versione consolidata al 22/01/2019)

ATTI DEL CONVEGNO FISCALE SU MANOVRA 2019 E NOVITA' FISCALI

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto, come di consueto, numerose novità a rilevante impatto operativo per le imprese. dal relativo "collegato fiscale" e dalle disposizioni di recepimento di alcune direttive UE (alcune di immediata applicazione, altre dal 2020 e seguenti).
Durante l'incontro sono state illustrate le novità fiscali di principale interesse operativo per le imprese e fatto il punto sugli ultimi sviluppi in materia di fatturazione elettronica.
Le aziende associate possono reperire gli atti del convegno accedendo al link che segue con la propria user e password : https://goo.gl/pgbco7

Per eventuali Info 0444-232210 - fiscale@apindustria.vi.it .

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

ESTERO

TARIFFA DOGANALE 2019: AGGIORNAMENTO DELLE NOMENCLATURE COMBINATE (NC)

Notizia 20190109EF1

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 dell'11.10.2018, pubblicato nella GUUE L273 del 31.10.2018[13], è stato modificato, **con decorrenza 1° gennaio 2019,** l'allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87 relativo alla **nomenclatura tariffaria e statistica** ed alla **tariffa doganale comune**.

Di seguito sono elencati, senza impegno, i capitoli della tariffa doganale oggetto di parziali modifiche.
La prima colonna indica i codici NC **cancellati**, la seconda colonna indica i **nuovi**[14] codici NC e/o i codici NC **utilizzati nell'anno precedente, confermati nel 2019 ma con un contenuto diverso**[15] (questi ultimi sono contrassegnati con un quadratino ▪).

In totale, le voci cancellate sono 7 e quelle nuove/confermate 9.

Attenzione: la tabella sottostante non è una tabella di trasposizione dei codici; riporta solamente i codici cancellati e quelli nuovi/confermati con contenuto diverso per il 2019.
Pertanto, nel caso il codice di interesse sia stato cancellato o abbia assunto un contenuto diverso si raccomanda di leggere con attenzione il testo delle voci (designazione delle merci) e quello delle note premesse alle sezioni e/o ai capitoli della Tariffa Doganale per individuare il codice corretto.

- CAPITOLO 03 **PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI:**

Codici NC 2018 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2019
0308 3010 0308 3090	0308 3080

- CAPITOLO 27 **COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI:**

Codici NC 2018 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2019
2710 1251 2710 1259	2710 1250

- CAPITOLO 76 **ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO:**

Codici NC 2018 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2019
	7606 1211 7606 1219 7606 1220▪ 7606 1292▪

[13] consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:273:TOC
[14] indicati con una stellina nero nel Regolamento 2018/1602
[15] indicati con un quadratino nero nel Regolamento 2018/1602

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

- CAPITOLO 84 REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI:

Codici NC 2018 cancellati	Codici NC dall' 1.1.2019
8443 1331	8443 1332
8443 1335	8443 1334
8443 1339	8443 1338

La tariffa doganale aggiornata, completa delle descrizioni delle merci relative ai nuovi codici, è consultabile nel Regolamento sopra citato e, dopo l'aggiornamento di fine gennaio, potrà essere visualizzata nel sito dell'Agenzia delle Dogane alla voce *Intrastat >> Software Instrastat anno 2019* assieme alla tabella trasposizioni nomenclature combinate 2018/2019.

I nuovi codici di nomenclatura combinata dovranno essere utilizzati per gli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni nonché per le operazioni extraUE posti in essere a partire dal 1° gennaio 2019.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, estero@apindustria.vi.it

CALENDARIO 2019 PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

Notizia 20190109EF2

25 gennaio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **dicembre 2018** ed elenchi Intra relativi al **4° trimestre 2018**
25 febbraio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **gennaio 2019**
25 marzo	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **febbraio 2019**
26 aprile	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **marzo 2019** ed elenchi Intra relativi al **1° trimestre 2019**
27 maggio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **aprile 2019**
25 giugno	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **maggio 2019**
25 luglio	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **giugno 2019** ed Intra relativi al **2° trimestre 2019**
26 agosto	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **luglio 2019**
25 settembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **agosto 2019**
25 ottobre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **settembre 2019** ed elenchi Intra relativi al **3° trimestre 2019**
25 novembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **ottobre 2019**
27 dicembre	presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di **novembre 2019**

Le scadenze sono presenti anche nel sito dell'Agenzia delle Dogane >> *l'Operatore economico* >> *Tutto il calendario Contribuente.*

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

GIORNI FESTIVI 2019 NEGLI STATI EFTA (ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA)

Notizia 20190109EF3

Nella GUUE serie C422 del 22 novembre 2018 è stato pubblicato il calendario dei giorni festivi per l'anno 2019 nei paesi EFTA.
Il calendario è consultabile al link
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/422/06&from=IT

CALENDARIO FESTIVITÀ 2019 NEI PAESI UE

Notizia 20190123EF3

Nella Gazzetta Ufficiale dell'UE serie C466 del 28.12.2018 è stato pubblicato il calendario dei giorni festivi 2019 nei diversi paesi UE - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2018/466/13&from=IT

ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO UE-GIAPPONE AL VIA DAL 1° FEBBRAIO 2019

Notizia 20190123F1

L'accordo tra UE e Giappone per un partenariato economico[16] entrerà in vigore il 1° febbraio 2019 con l'obiettivo dichiarato di liberalizzare e agevolare gli scambi e gli investimenti, nonché promuovere un vincolo economico più stretto tra le due parti.

L'accordo disciplina diversi ambiti: lo scambio di merci e le regole di origine (preferenziale), le questioni doganali, gli scambi di servizi, la circolazione delle persone fisiche per motivi professionali[17], la liberalizzazione degli investimenti, il commercio elettronico, i movimenti di capitali, gli appalti pubblici, la proprietà intellettuale[18], il governo societario, la cooperazione nel settore dell'agricoltura, etc.
Al link della Commissione europea http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/ vi è una panoramica generale dell'accordo.

Scambio di beni – Capo 2 dell'accordo

In particolare, per quanto riguarda lo scambio di merci, l'accordo vuole agevolare gli scambi tra le parti e liberalizzarli progressivamente, prevedendo di **ridurre o sopprimere i dazi doganali applicabili alle merci originarie UE/Giappone al momento dell'importazione in Giappone/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo**, o da momenti successivi, anche progressivamente, come disposto nell'Allegato 2-A[19].
Al contempo le parti s'impegnano a non aumentare i dazi doganali né ad adottare o mantenere in vigore divieti o restrizioni agli scambi.

All'art. 2.18 del Capo 2 Sezione B l'accordo definisce i **prodotti rifabbricati** (remanufatured goods) disponendo che ciascuna parte provveda affinché detti prodotti siano trattati come nuovi prodotti.

[16] pubblicato nella GUUE L330 del 27 dicembre 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2018:330:TOC
[17] v. Allegato 8-C, pag. 858
[18] l'elenco delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose e alcoliche è contenuto nell'Allegato 14-B, pag. 880
[19] l'Allegato 2-A (pag. 173 segg. dell'accordo) riporta la tabella di soppressione/riduzione progressiva dei dazi rispettivamente da parte UE e da parte Giappone

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Per prodotti rifabbricati ai sensi dell'art. 2.18 si intendono le merci classificate nella voce doganale 40.12, nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del sistema armonizzato[20] che:

a) sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;
b) hanno un'aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e
c) hanno una garanzia di fabbrica analoga a quella applicabile a tali merci, se nuove.

Trattasi di una novità rispetto agli accordi di libero scambio finora conclusi dall'UE che probabilmente costituirà oggetto di commenti o precisazioni.

L'accordo contiene anche una disposizione[21] sul **marchio di origine** prevedendo, salvo altrimenti disposto, che qualora una parte (UE/Giappone) applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci diverse dai prodotti alimentari, agricoli o della pesca quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, il marchio «Made in Japan» «Fatto in Giappone» o un marchio analogo nella lingua locale del paese importatore, per l'Unione europea, e il marchio «Made in EU» «Fatto nell'UE» o un marchio analogo in giapponese, per il Giappone, sono accettati in quanto conformi a tali prescrizioni.

Una sezione specifica dell'accordo disciplina l'agevolazione dell'esportazione dei **prodotti vitivinicoli**.

Scambio di beni originari (origine preferenziale) – Capo 3 dell'accordo

Al fine dell'applicazione del **trattamento tariffario preferenziale** (cioè applicazione di dazi ridotti o azzerati all'import) ad opera di una parte (es. UE) nei confronti dei prodotti originari dell'altra parte (Giappone), l'accordo considera **originari** i seguenti prodotti:

a) prodotti **interamente ottenuti o fabbricati**

Si considerano prodotti interamente ottenuti in una parte:
a) le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
c) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
d) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
e) gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
f) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
h) pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
i) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una parte oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
j) i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
k) i prodotti che siano:
  i) rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o
  ii) rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o
l) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.

b) prodotti **fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari** di tale parte; o

c) prodotti **fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'Allegato 3-B**[22] (Regole di origine specifiche per prodotto).

[20] i riferimenti al numero della classificazione tariffaria del sistema armonizzato (SA – codici doganali a 4 e 6 cifre) sono basati sul sistema armonizzato quale modificato l'1.1.2017
[21] Capo 2 Sezione B art. 2.21
[22] l'Allegato 3-B si basa sul Sistema Armonizzato come modificato l'1.1.2017

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Le regole di origine specifiche per prodotto contenute nell'Allegato 3-B, da leggersi unitamente alle note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto illustrate nell'Allegato 3-A, indicano, per ciascuna voce doganale, quando un bene può essere considerato originario prendendo in considerazione criteri diversi: la modifica della classificazione tariffaria (esempio 1), un processo di produzione (esempio 2), un valore massimo dei materiali non originari, un contenuto minimo di valore regionale (esempio 3), o qualsiasi altra prescrizione specificata nell'allegato 3-A e 3-B (esempio 4):

--> esempio 1

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
73.03	CTH

Alla voce 7303 della tariffa doganale sono classificati i "Tubi e trafilati cavi, di ghisa".
CTH è l'acronimo per Change Tariff Heading (modifica della classificazione tariffaria a livello di voce[23]).
Pertanto: il bene classificato alla voce doganale 7303 può essere considerato originario quando prodotto a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure riclassificato nel capitolo[24], nella voce o nella sottovoce[25] a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato.

--> esempio 2

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

Nella tariffa doganale sono classificati alla voce 6201 i "Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203".
La regola che conferisce l'origine preferenziale al prodotto classificato nella voce doganale 6201 è costituita da un processo di produzione.

--> esempio 3

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
63.07	MaxNOM 40% (EXW); o RVC 65% (FOB)

Nella tariffa doganale alla voce 6307 sono classificati "Altri manufatti confezionati, compresi i modelli dei vestiti".
In questo caso la regola che conferisce l'origine preferenziale si basa su un criterio di valore, espresso in percentuale, come valore massimo dei materiali non originari rispetto al prezzo franco fabbrica (EXW – ex works) oppure come contenuto di valore regionale minimo rispetto al prezzo franco a bordo (FOB – free on board).
Nell'esempio, il valore massimo dei materiali non originari (MaxNOM) è 40% rispetto al prezzo EXW mentre il contenuto di valore regionale minimo del prodotto (RVC) è 65% rispetto al prezzo FOB.

[23] voce (heading): le prime 4 cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato
[24] capitolo: le prime 2 cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato
[25] sottovoce: le prime 6 cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Per il calcolo di MaxNOM (il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale) e RVC (il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale) si applicano le seguenti formule:

$$\text{MaxNOM (\%)} = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

$$\text{RVC (\%)} = \frac{\text{FOB-VNM}}{\text{FOB}} \times 100$$

laddove per VNM si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione.

--> esempio 4

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9001.50	CTH; produzione comprendente una delle seguenti operazioni: - finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; o - rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; MaxNOM 50% (EXW); o RVC 55% (FOB)

La voce 9001 50 della tariffa doganale classifica le "Lenti per occhiali, di altre materie".

► Importante: in deroga al punto c), un prodotto non è considerato originario se nell'ambito della sua produzione in UE o Giappone sono state eseguite solo una o più delle seguenti operazioni – **lavorazioni o trasformazioni insufficienti a conferire l'origine** - su materiali non originari:

a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) i cambiamenti di imballaggio;
c) la scomposizione o la composizione di confezioni;
d) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
g) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;
h) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
i) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
j) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
n) la semplice miscela di prodotti[26], anche di specie diverse;
o) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione[27] dei prodotti;

[26] compresa la miscela dello zucchero
[27] compresa in particolare l'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere i prodotti inidonei al consumo umano

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

p) la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un oggetto completo o finito, o un oggetto da considerare come tale conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o
q) la macellazione di animali.

Un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione.

Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi (**elementi neutri**):

- combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
- attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- macchine, utensili, stampi e forme;
- pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e
- qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.

Il Capo 3 prevede inoltre la **normativa di dettaglio relativa alle tolleranze; al cumulo; agli accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo; agli assortimenti; al materiale da imballaggio e contenitori per la spedizione/vendita al minuto.**

Importante è anche la norma relativa alla **non modificazione**, la quale dispone che un prodotto non può essere alterato, trasformato, sottoposto a operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni, né possono essergli aggiunti o apposti marchi, etichette, sigilli o altra documentazione, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione di importazione. Sono invece ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale nel paese terzo.

Sempre al fine dell'applicazione di dazi ridotti/azzerati, l'accordo prevede che la parte importatrice (es. UE) accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte (Giappone) sulla base di una **richiesta di trattamento tariffario preferenziale** da parte dell'importatore. Detta richiesta, **inclusa nella dichiarazione doganale di importazione**, è basata sui seguenti elementi:

. *un'attestazione di origine* (applicabile a un'unica spedizione o a spedizioni multiple di prodotti identici importati in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi) rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
. *la conoscenza del carattere originario del prodotto* da parte dell'importatore.

Sulle concrete modalità applicative di queste norme, considerato il carattere parzialmente innovativo delle stesse, la Direzione Centrale dell'Agenzia Dogane Monopoli fornirà ulteriori opportune indicazioni e istruzioni, come anticipato nella Nota Prot. 5022/RU del 15.1.2019[28]*.*

Nel frattempo, si illustra la novità introdotta dall'accordo sulla **procedura di verifica dell'origine** dei prodotti scambiati tra UE e Giappone:

» al fine di verificare se un prodotto importato in una parte sia originario dell'altra parte o se siano rispettate le disposizioni, l'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento tariffario preferenziale.
L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi;

» le informazioni richieste comprendono solo i seguenti elementi:

[28] avente ad oggetto "Accordo di Partenariato Economico fra Unione Europea e Giappone. Data di entrata in vigore." e disponibile al link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4658375/Nota+prot.+5022-RU+-+Accordo+di+Partenariato+Economico+fra+UE+e+Giappone.+Entrata+in+vigore+-+firmata+digitalmente.pdf/9219e286-ebbe-48ce-94c2-5f1a69fc4222

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

a) se la base della richiesta era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;

b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;

c) una breve descrizione del processo produttivo;

d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;

e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;

f) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;

h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;

i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o

j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui sopra.

Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario del prodotto in questione o della conformità alle altre prescrizioni previste.

L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice, entro due anni dall'importazione del prodotto, sulla base della **cooperazione amministrativa** prevista nell'accordo, quando la richiesta di trattamento preferenziale era basata sull'attestazione di origine. La dogana della parte esportatrice può rivolgersi all'esportatore per richiedere documenti o esami (v. nel dettaglio l'art. 3.22 del Capo 3 Sezione B).

Infine, si ricorda che tra UE e Giappone è stato avviato, fin dal 2011, **l'accordo di mutuo riconoscimento della figura dell'AEO** (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato) – v. comunicazione dell'Agenzia delle Dogane del 24.5.2011 al link https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/accordi-di-mutuo-riconoscimento/giappone

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

EXPORT VERSO L'EGITTO: AMPLIATA LA LISTA DEI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI SOLO SE L'AZIENDA STRANIERA È REGISTRATA

Notizia 20190123EF2

Come forse si ricorderà, dal 2016 l'importazione e la commercializzazione in Egitto di determinati prodotti è subordinata alla registrazione - da effettuarsi attraverso il sito del GOIEC (General Organization for Import and Export Control) - dell'azienda straniera esportatrice in uno specifico registro.

I dettagli (lista dei prodotti e modalità per la registrazione dell'azienda) sono stati illustrati nel nostro approfondimento del 19.2.2016 al link
https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5549:egitto-limitazioni-nei-pagamenti-e-restrizioni-alle-importazioni&catid=468&Itemid=245
>> Importazioni

Ora, con il Decreto n.44 del 2019, alla lista del 2016 sono stati aggiunti altri prodotti, identificati dai seguenti codici doganali del Sistema Armonizzato[29] (HS – Harmonized System Code):

- HS Code **4202.11 - 4202.12 – 4202.19 – 4202.21 – 4202.22 – 4202.29**
- HS Code **48.19 – 39.23**
- HS Code **8212.10 – 8212.2010[30] – 8516.31 – 8516.32 – 8510.10 – 8510.20 – 8510.30**
- HS Code **8517.11 – 8517.12**

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

[29] la classificazione doganale di base, armonizzata a livello mondiale per i paesi aderenti, è espressa dalle prime 6 cifre. Ogni stato può suddividere ulteriormente le voci, che dalla settima cifra in poi potranno quindi differire da paese a paese (o gruppo di paesi).
[30] codice della tariffa doganale egiziana

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

ACCORDO UE-GIAPPONE: PROVE DI ORIGINE PREFERENZIALE

Notizia 20190130EF1

Con la Circolare N.1/D del 22 gennaio 2019[31], l'Agenzia Dogane Monopoli ha riassunto le disposizioni generali e le misure commerciali contenute nell'accordo di partenariato economico tra UE e Giappone nonché fornito **specifiche indicazioni e istruzioni di dettaglio relative alle modalità procedurali per la concreta applicazione delle regole di origine e procedure di origine** (Capo 3 dell'accordo).

Avendo già anticipato la scorsa settimana[32] alcuni contenuti dell'accordo (nozione di beni originari, lavorazioni e trasformazioni che conferiscono l'origine preferenziale, lavorazione e trasformazione insufficiente) qui ci si soffermerà sulle **prove di origine** ai fini del trattamento daziario preferenziale al momento dell'importazione, rimandando comunque alla lettura integrale della Circolare in parola.

Trattamento daziario preferenziale e prove di origine

Circa le prove di origine, ovvero la documentazione da presentare in Dogana ai fini della riduzione/azzeramento del dazio applicabile all'importazione delle merci originarie, l'accordo UE-Giappone presenta profili innovativi rispetto ad altri accordi di libero scambio.

La **richiesta** di trattamento daziario preferenziale si basa su:

a) **un'attestazione di origine** rilasciata dall'esportatore, il quale è responsabile della correttezza della stessa e delle informazioni fornite.

Il **testo** dell'attestazione è contenuto **nell'Allegato 3-D**[33] e va riportato nella **fattura o altro documento commerciale** che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
L'attestazione è **valida per 12 mesi dalla data di emissione**.
L'attestazione può essere emessa **per una singola spedizione di uno o più prodotti** o **per spedizioni multiple di prodotti identici**[34] importati in un **periodo di tempo specificato non superiore a 12 mesi**. L'attestazione per spedizioni multiple deve essere compilata indicando tre date: la data di rilascio (che non deve essere successiva alla data di inizio), la data di inizio del periodo di validità, la data di fine del periodo di validità (non oltre 12 mesi dalla data di inizio). L'attestazione per spedizioni multiple è una novità rispetto agli accordi già siglati.
Anche l'obbligo di individuare, nella dichiarazione di origine, i criteri di origine utilizzati è una novità;

oppure

b) **la conoscenza del carattere originario del prodotto** da parte dell'importatore. Trattasi di ulteriore novità rispetto agli accordi finora sottoscritti.

[31] pubblicata il 23 gennaio 201 nel sito dell'Agenzia e consultabile al link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4680869/lgpd-c-1D-20190122-UE_Giappone.pdf/eb38634b-202a-4259-b3af-050612252641
[32] v. ApiWeekly 201901N3 https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=855&Itemid=300783
[33] pag. 680 segg. dell'accordo http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1
[34] ossia prodotti con caratteristiche simili a quelli indicati nella descrizione del prodotto e che acquisiscono il loro status originario nelle medesime circostanze

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Testo dell' Attestazione di origine:

(Periodo: dal ..... al ..... ([1]))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ..... ([2])) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ..... ([3]).

(Criteri di origine usati ([4]))
.....

(Luogo e data ([5])) .....

(Nome stampato dell'esportatore)
.....

([1]) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

([2]) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

([3]) Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.

([4]) Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;
«A» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);*
«B» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);*
«C» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c)*, con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;
«1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;
«2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;
«3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o
«4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;
«D» per l'accumulo di cui all'art. 3.5*; o
«E» per le tolleranze di cui all'art 3.6*

([5]) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

** Nota: gli articoli cui si fa riferimento per la compilazione dell'Attestazione di origine sono contenuti nel Capo 3 dell'accordo UE-Giappone, pagg. 21-24 http://publications.europa.eu/resource/cellar/d40c8f20-09a4-11e9-81b4-01aa75ed71a1.0012.01/DOC_1*

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Anche questo accordo (come l'accordo UE-Corea del Sud e UE-Canada) **non prevede il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.**
Pertanto, come nel caso dell'accordo UE-Canada, gli operatori nazionali e UE che effettuano **esportazioni verso il Giappone di beni originari aventi valore superiore a euro 6.000/spedizione**, e vogliono far beneficiare i propri clienti del trattamento tariffario preferenziale, devono **registrarsi nel sistema REX per poter emettere l'attestazione di origine senza limiti di valore.**
Per spedizioni il cui valore non superi la soglia non è invece richiesta la registrazione ai fini della compilazione dell'attestazione di origine.

La richiesta di iscrizione nel registro REX è effettuata dall'ufficio doganale territorialmente competente su richiesta presentata dall'operatore tramite apposito modello (allegato 22-06 bis del Reg. 2015/2447[35]).
Gli operatori nazionali e UE che già hanno ottenuto il numero di registrazione REX possono utilizzarlo nell'ambito dell'accordo UE-Giappone ove risultino sussistenti i requisiti e le condizioni iniziali. Qualora, invece, siano intervenute modifiche o variazioni gli esportatori registrati presenteranno agli uffici territoriali competenti una richiesta di modifica.

Nel caso di richiesta del trattamento daziario basato sulla conoscenza, da parte dell'importatore, del carattere originario del prodotto, non è necessaria l'iscrizione nel registro REX essendo la prova della "conoscenza dell'importatore" alternativa alla dichiarazione di origine.
Tale prova è basata sul possesso, da parte dell'importatore, di informazioni che dimostrino che il prodotto in importazione è originario e soddisfa i requisiti e le regole di origine. Dette informazioni, contenute nella documentazione fornita dall'esportatore/produttore all'importatore/acquirente (si raccomanda, pertanto, di richiedere dette informazioni) sono elencate nel Capo 3 Sezione B art. 3.21 paragrafo 2 (v. sotto) e possono essere richieste dall'autorità doganale.

Verifiche

L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica del carattere originario dei prodotti richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di trattamento tariffario preferenziale. Detta verifica può avvenire al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi.
Le informazioni richieste sono elencate nell'art. 3.21 paragrafo 2:

k) se la base della richiesta era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;

l) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;

m) una breve descrizione del processo produttivo;

n) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;

o) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;

p) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

q) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;

r) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;

s) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o

t) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione[36].

[35] v. Nota Prot. 55972/RU del 24.5.2018 Par.(4) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/890938/Nota+prot.+55972-RU.+Reg.+di+esecuzione+UE+2018-604-.pdf/74f5fef6-4833-48b3-a24b-e4327d38c056
[36] art. 3.10 – Non modificazione

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

Quando la richiesta di trattamento tariffario preferenziale sia basata sulla "conoscenza dell'importatore", la dogana può chiedere a quest'ultimo informazioni supplementari rispetto a quelle sopra elencate.

L'importatore deve conservare per almeno 3 anni:
▪ l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore, se la richiesta di trattamento daziario preferenziale era basata su un'attestazione di origine;
▪ tutte le registrazioni che dimostrano il carattere originario del prodotto, se la richiesta di trattamento daziario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore.

L'esportatore deve conservare per almeno 4 anni dalla data di rilascio:
● una copia dell'attestazione di origine rilasciata e di tutte le altre registrazioni che dimostrano il carattere originario della merce.

Dichiarazione di importazione in UE

Ai fini dell'agevolazione daziaria al momento dell'immissione in libera pratica nell'UE, nella bolletta di importazione dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- ➔ il codice "300" nella casella 36 (Preferenze in base ad accordi commerciali)
- ➔ l'indicazione "JP" nella casella 34 (Codice del paese di origine)
- ➔ il codice U110 se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per una singola spedizione;
  il codice U111 se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici;
  il codice U112 se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore
  nella casella 44 (Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni).

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI BENI PER I QUALI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE IN UE SONO SOSPESI

Notizia 20190130EF2

Con Regolamento (UE) 2018/2069 del Consiglio del 20 dicembre 2018, pubblicato nella GUUE L3331 del 28.12.2018[37], è stato modificato il Regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.

Nel dettaglio, il Reg. 2018/2069 **sostituisce, con applicazione dall' 1.1.2019**, **l'allegato** del Reg. n. 1387/2013 contenente **i prodotti la cui produzione nell'UE è inadeguata o inesistente e, di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione e dei suoi fabbisogni sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune** all'importazione.

Info: Area Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

---

1. *Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.*
2. *Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.*
3. *Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.*
4. *In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.*

[37] consultabile al link
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2069&from=IT

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata

MODIFICATO IL REGOLAMENTO UE SUI CONTINGENTI TARIFFARI AUTONOMI

Notizia 20190130EF3

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di **taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente** e per **evitare perturbazioni del mercato** per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013[38] del Consiglio prevede contingenti tariffari autonomi.
I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

Il Regolamento (UE) 2018/2070 del Consiglio del 20 dicembre 2018, pubblicato nella GUUE L3331 del 28.12.2018[39], ha modificato il Regolamento (UE) n. 1388/2013 **sostituendo l'allegato** contenente la lista dei prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi **con effetto dall'1.1.2019**.

Info: Servizio Estero dell'Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, e.fassa@apindustria.vi.it

[38] Regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
[39] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R2070&from=IT

a cura di Apindustria Vicenza – info@apindustria.vi.it Tel. 0444 232210
Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata